

Condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica

Edizione 05.2011

C8 Mobilia domestica - All risk

Indice

C8.1	Rischi e danni assicurati	C8.5	Massimali
C8.2	Non sono assicurati	C8.6	Obblighi
C8.3	spese assicurate	C8.7	Basi contrattuali complementari
C8.4	Danni assicurati agli stabili		

C8.1 Rischi e danni assicurati

Sono assicurati danneggiamenti e distruzioni imprevisti e improvvisi causati da una forza esterna come pure i danni dovuti a perdita e scomparsa.

C8.2 Non sono assicurati

I danni dovuti a:

- 8.2.1 normale usura, invecchiamento, logoramento, deformazione, deterioramento, imbrattamento e danneggiamento per effetto dell'impiego previsto;
 - 8.2.2 azione del clima, come temperatura, umidità o secchezza dell'aria, nonché azione della luce e di altri tipi di irradiazione;
 - 8.2.3 caratteristiche intrinseche ovvero carenze qualitative dell'oggetto stesso;
 - 8.2.4 graffi, morsi, escrementi, secrezioni e vomito di animali domestici;
 - 8.2.5 acqua penetrata nello stabile attraverso abbaini e finestre da tetto aperti o aperture del tetto praticate in occasione di lavori di costruzione, ristrutturazione o di altro genere;
 - 8.2.6 confisca e altre disposizioni delle autorità;
 - 8.2.7 malversazione e frode;
 - 8.2.8 roditori e parassiti;
 - 8.2.9 virus informatici;
- nonché danni a:
- 8.2.10 attrezzature sportive e biciclette, compreso l'intero equipaggiamento, durante l'utilizzo nel corso di competizioni;
 - 8.2.11 animali domestici in seguito a malattia.

Valgono inoltre le esclusioni generali previste all'articolo C1.5 delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, C1 Mobilia domestica - Disposizioni comuni.

C8.3 Spese assicurate

In relazione al danno assicurato sono coperte le seguenti spese (liquidate fino all'importo pattuito oltre alla somma assicurata per la mobilia domestica):

- 8.3.1 spese assicurate dalle «Disposizioni comuni»
Spese di cui all'articolo C1.3.3 delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, C1 Mobilia domestica - Disposizioni comuni;
- 8.3.2 spese per perdita d'acqua
Spese per i maggiori consumi causati dalla rottura di una condotta con conseguente fuoriuscita incontrollata di acqua e che vengono addebitati nella fattura dell'azienda del servizio idrico;
- 8.3.3 spese dovute al gelo
Spese per lo sghiacciamento e la riparazione di condotte idriche congelate o danneggiate dal gelo, installate all'interno dello stabile dal contraente in qualità di inquilino, e relative apparecchiature collegate.

C8.4 Danni assicurati agli stabili

Entro i limiti della somma assicurata per la mobilia domestica sono assicurati presso il domicilio:

- 8.4.1 i danni allo stabile in caso di furto assicurato o tentato furto;
- 8.4.2 i danni causati all'interno dello stabile da un soggetto non autorizzato introdotto nello stabile stesso.

C8.5 Massimali

8.5.1 Danni da eventi naturali

Valgono le franchigie e le limitazioni delle prestazioni previste dalla legge ai sensi delle disposizioni del capitolo «Assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali» della «Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese d'assicurazione private».

I danni che si verificano in tempi e luoghi diversi costituiscono un unico evento se sono da attribuire alla medesima causa atmosferica o tettonica.

Sono considerati danni da eventi naturali i danni conseguenti ai seguenti eventi: piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti; l'elenco è da considerarsi conclusivo.

8.5.2 Gioielli

Per i gioielli, cioè oggetti prodotti dalla lavorazione di metalli preziosi, pietre preziose e perle, nonché orologi da polso e da tasca di ogni tipo, in caso di furto, perdita e smarrimento si applicano i massimali previsti nella polizza, se gli oggetti sono conservati al di fuori dei seguenti contenitori di sicurezza:

- a) cassaforte di almeno 100 kg di peso;
- b) cassaforte con certificazione EN 1143-1, grado di resistenza minima I;
- c) cassaforte murata.

Non è previsto massimale in caso di minaccia di violenza o effettivo uso di violenza nei confronti degli assicurati o di persone che lavorano nel nucleo familiare, nonché in caso di incapacità di difesa a causa di decesso, svenimento o infortunio.

8.5.3 Valori pecuniari

I valori pecuniari di cui all'articolo C1.3.2 delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, C1 Mobilia domestica - Disposizioni comuni sono limitati alla somma concordata nella polizza.

8.5.4 Bagaglio sostitutivo

Le spese per gli acquisti che si rendono indispensabili per la ritardata consegna del bagaglio di viaggio affidato a un vettore per il trasporto, sono limitati alla somma indicata nella polizza.

C8.6 Obblighi

- 8.6.1 La Società risponde per il contenuto di casseforti soltanto se chiuse a chiave e se la persona che ne è responsabile porta le chiavi con sé, se le chiavi sono conservate con diligenza o sono chiuse in un contenitore di analoghe caratteristiche, per le cui chiavi valgono le medesime disposizioni. Le presenti disposizioni si applicano, con le dovute modifiche, anche alla conservazione dei codici di serrature a combinazione.
- 8.6.2 Le casseforti con certificazione EN 1143-1 devono essere fissate a regola d'arte allo stabile, secondo le indicazioni del costruttore.
- 8.6.3 Durante i soggiorni in albergo valori pecuniari e gioielli devono essere conservati in una cassaforte chiusa a chiave, se la persona che ne è responsabile non li indossa con sé o non li sorveglia personalmente.

C8.7 Basi contrattuali complementari

Si applicano inoltre le seguenti disposizioni delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica su cui si fonda il presente contratto:

- a) A Disposizioni comuni per tutti i rami;
- b) C1 Mobilia domestica - Disposizioni comuni, con l'eccezione dei seguenti articoli: C1.9.2 c), d), f), g) e j).